

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 (II provvedimento).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'articolo unico della legge regionale n. 16 del 13 maggio 1976 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il Cap. 4315, denominato: « Contributo straordinario di primo impianto a favore dell'Azienda regionale delle Foreste », con lo stanziamento di L. 100.000.000

Art. 2

A norma dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1976 n. 9, viene istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il Cap. 6320, denominato: « Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di approvvigionamento di acqua potabile al servizio di una pluralità di aziende agricole e per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (art. 2, legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni) », con lo stanziamento di L. 400.000.000

Art. 3

A norma dell'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9, il Cap. 5940 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 viene aumentato di L. 2.060.000.000.

Art. 4

A norma dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9, — modificato dall'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 — vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 i seguenti capitoli:

- 6342 « Bollettino regionale dell'agricoltura (art. 6 legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 e art. 13 legge regionale 7 maggio 1976, n. 14) », con lo stanziamento di L. 50.000.000
- 6343 « Iniziative per lo svolgimento di attività dimostrative di assistenza e di divulgazione delle tecniche agricole (art. 3 legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 e art. 13 legge regionale 7 maggio 1976, n. 14) con lo stanziamento di L. 150.000.000

Art. 5

A norma dell'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4, viene istituito nello stato di previsione della spesa del

Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 il Cap. 210, denominato: « Rimborsio ai gruppi consiliari delle spese sostenute per il personale »

con lo stanziamento di L. 94.000.000

mediante prelievo di pari importo dal Cap. 5200 del bilancio 1976.

Art. 6

Il Cap. 2235 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1976 istituito con legge regionale 16 luglio 1976, n. 25, ha la seguente denominazione: « Contributi regionali per le celebrazioni del IV Centenario della morte di Tiziano Vecellio ».

Art. 7

A norma dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1976, n. 22, viene istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 il Cap. 5501 denominato: « Contributo per l'addestramento professionale dei lavoratori da erogare a norma della legge 12 febbraio 1967, n. 36 - integrazione anno 1975,

con lo stanziamento di L. 1.051.878.242

Art. 8

A norma dell'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 36, viene istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 il capitolo 2236, denominato: « Contributo regionale annuale in favore dell'Istituto Storico della Resistenza di Padova », con lo stanziamento di L. 10.000.000 mediante prelievo di pari importo dal Cap. 7250 del bilancio 1976, voce « primo finanziamento legge progetto ».

Art. 9

Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di L. 2.316.086.000.

Art. 10

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di L. 2.316.086.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1977

Tomelleri